

Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 27 gennaio 1998, n. 30/E

"Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17 - Disposizioni tributarie in materia di veicoli."

Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate Direzione Centrale per gli affari Giuridici e per il contenzioso tributario - Servizio V - Divisione 11^
Prot. n. 1998/9233

1. PREMESSA

La legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302) prevede, all'articolo 17, "disposizioni tributarie in materia di veicoli" che introducono (nei commi compresi tra il numero 4 e il numero 24) molte rilevanti novità in materia di tasse automobilistiche. Il quadro normativo generale è stato completato con il decreto del Ministro delle Finanze emanato in data 27 dicembre 1997, di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione, che ha determinato gli importi di tariffa per i veicoli tassati in base alla potenza effettiva, oltre che con il decreto del Ministro delle Finanze emanato in pari data e disciplinante i termini, i periodi e le scadenze di pagamento (entrambi i decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1997, n. 303).

Si chiarisce le disposizioni di cui trattasi riguardano sia la "tassa automobilistica regionale", applicabile nelle quindici regioni a statuto ordinario, che la "tassa automobilistica erariale", applicabile nelle cinque regioni a statuto speciale. Talvolta, per dare maggior correntezza al discorso, anziché utilizzare le espressioni tecniche sopra indicate, si è fatto ricorso all'usuale termine "bollo".

(omissis)

10. LE AGEVOLAZIONI PER I VEICOLI PER DISABILI

L'esenzione delle tasse automobilistiche prevista dall'[articolo 8](#), comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 riguarda le motocarrozette, le autovetture, i motocicli e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo e gli autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti della capacità motoria dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) che li utilizzano. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del codice della strada.

L'esenzione compete anche i veicoli adattati per l'accompagnamento dei soggetti suindicati portatori di handicap che ne limiti le capacità motorie. Restano quindi esclusi i non vedenti e i non udenti i quali hanno handicap di diversa natura e non utilizzano veicoli adattati.

Al fine di ottenere l'esenzione di cui trattasi gli interessati debbono inviare alla Direzione regionale delle entrate competente: copia della carta di circolazione del veicolo dalla quale risulti che trattasi di veicolo adattato, integrata dalla prescrizione della commissione medica di cui all'articolo 119 del codice della strada per i veicoli muniti di cambio automatico; copia della certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale, dalla quale risulti che l'intestatario del veicolo è stato riconosciuto

portatore di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104; documentazione attestante che il portatore di handicap è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo.

Le Direzioni regionali delle entrate, ogni quattro mesi debbono trasmettere l'elenco dei veicoli per i quali sussiste il diritto all'esenzione, all'Automobile club d'Italia - Direzione centrale affari tributari - ufficio contabilità e controllo, Largo Somalia, 30/B, 00199, Roma. Tale elenco deve specificare, per ogni veicolo, la categoria, il numero di targa, il nome del proprietario e la decorrenza dell'esenzione.

Si ricorda che continuano ad essere esenti dalle tasse automobilistiche i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozze leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa, a norma dell'articolo 17, lettera h), D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39. (1)

(omissis)

(1) Su questo argomento si consulti anche la più recente [Circolare del Ministero delle Finanze - 15 luglio 1998, n. 186/E](#)